

ramente l'articolo, secondo l'intenzione del Ministero e della Camera, io propongo l'aggiunta di cui diedi lettura.

**PRESIDENTE.** Domando se l'aggiunta del deputato Daziani è appoggiata.

(È appoggiata.)

**DEPRETIS.** Mi pare che l'emendamento, quale fu ideato dall'onorevole deputato Daziani, potrebbe essere formulato, senza alterare per nulla la redazione dell'articolo, coll'aggiunta di poche parole, dicendo:

« Nel caso in cui il Governo contrattasse in tutto od in parte il prestito autorizzato colla presente legge, e finchè non è altrimenti disposto per legge, esso non potrà più alienare, ecc. »

**DAZIANI.** Accetto questa redazione.

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio.** Non potrei accettare quest'emendamento, poichè potrebbe darsi il caso in cui si dovesse rinunciare a fare quest'imprestito in Inghilterra, conoscendosi che le condizioni che si possono ottenere dai capitalisti di quel paese non fossero accettabili: in tal caso sarebbe necessità di alienare i due milioni di rendita.

Piuttosto se si vuole assolutamente fare un'aggiunta, si potrebbe dire:

« Nel caso in cui i due milioni di rendita ancora disponibili sopra i 6 milioni di rendita creata colla legge 12 luglio 1850 venissero alienati, non si potrà fare quest'imprestito, senza un nuovo voto del Parlamento. »

**PRESIDENTE.** Sarebbe ad un dipresso l'idea del deputato Daziani.

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.** Nel mio intendimento vorrei che fosse stabilito chiaramente che si abbia a scegliere fra i due sistemi: o continuare nel sistema passato e vendere il residuo rendita al 5 per cento, o fare il prestito. Il peggior di tutti i sistemi sarebbe quello di vendere una parte della rendita dei due milioni, quindi rivolgersi all'Inghilterra per un piccolo imprestito.

Dunque io intenderei di escludere assolutamente questa ipotesi, e vorrei che il Governo non facesse che scegliere o l'uno o l'altro dei due sistemi. Se vende una parte dei due milioni di rendita, vorrei che non potesse più fare il prestito in Inghilterra; se poi fa il prestito in Inghilterra, vorrei non potesse vendere nemmeno una parte di questi due milioni di rendita senza una nuova autorizzazione del Parlamento.

**DAZIANI.** Io allora proporrei che si aggiungesse solamente in fine dell'articolo la parola e viceversa. Così resterebbe inteso che in caso che si facesse uno dei due imprestiti non si potrebbe più fare l'altro senza autorizzazione del Parlamento.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata questa proposta del deputato Daziani.

(È appoggiata.)

Ora pongo ai voti la prima parte dell'articolo 6 così concepita:

« Nel caso in cui il Governo contrattasse in tutto od in parte il prestito autorizzato colla presente legge, esso non potrà più alienare i due milioni di rendita 5 per cento ancora disponibili sopra li sei milioni di rendita creata colla legge del 12 luglio 1850, eccetto che in virtù d'una nuova legge.

(La Camera approva.)

Ora viene l'aggiunta del deputato Daziani formulata nella parola e viceversa.

La pongo ai voti.

(La Camera rigetta.)

« Art. 7. Ultimata l'alienazione di cui al n° 1, il ministro di finanze ne renderà conto al Parlamento. »

(La Camera approva.)

Si procede alla votazione per scrutinio segreto sul complesso della legge, la quale venne già articolo per articolo approvata nei seguenti termini. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 981.)

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	153
Maggioranza . . . . .	67
Voti favorevoli . . . . .	105
Voti contrari . . . . .	50

(La Camera approva.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIFORMA DELLA TARIFFA DOGANALE E SUL PORTO FRANCO DI NIZZA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di riforma della tariffa daziaria.

La Camera discusse già l'articolo 39 approvandone i due primi alinea. Restava il terzo, il quale portava: « Sono pure eccettuati dalla franchigia stessa i vini, le altre bevande fermentate, le acquavite ed altri liquidi, i quali andranno soggetti alla metà del diritto stabilito nella tariffa generale, o nei trattati. »

Il deputato Airenti paragonando questo alinea coll'articolo 42, il quale porta una riduzione della metà del dazio stabilito nella tariffa generale per diversi articoli, fra cui gli olii, proponeva un quarto alinea, così concepito:

« Gli olii esteri continueranno a godere della franchigia all'approdo in Nizza, ma saranno sottoposti al deposito fittizio. »

Dopo una lunga discussione in proposito, la Camera deliberò di rinviare tutte queste disposizioni alla Commissione onde vedesse, esaminando il proposto emendamento, quale redazione potrebbe meglio adattarsi onde evitare ogni questione. La Commissione se ne occupò.

Ora do la parola al signor Farina Paolo relatore per riferire quali siano le sue proposte.

**FARINA PAOLO, relatore.** La Commissione, d'accordo col signor ministro, ha proposto di assimilare gli olii agli altri liquidi. Perciò essi andrebbero soggetti nell'introduzione loro nel contado al pagamento dei due quinti del diritto come i vini e gli altri liquidi.

Essa ha lasciato questo paragrafo terzo, come veniva proposto dal Ministero, ed ha fatto una variazione all'articolo 42 cancellando dal medesimo la parola *olii*.

**DEFORESTA.** Io dichiaro per mio conto, come anche a nome dei miei colleghi della deputazione di Nizza, di non avere difficoltà di accettare questo emendamento.

Esso tende ad impedire la frode, e siccome noi siamo persuasi che frode non si fa, e non volendo che se ne faccia, non abbiamo difficoltà alcuna a che gli olii della provincia di Nizza che vengono in Piemonte siano sottoposti al diritto di dogana, come se fossero olii esteri.

Posto che ho la parola, me ne prevarrò per proporre un altro emendamento al numero 50 dell'articolo 39, ove si dice: « l'acquavite ed altri liquidi. » Questa dizione potrebbe lasciare il dubbio si applichi eziandio agli olii, e perciò propongo che si sopprimano queste parole: *ed altri liquidi*.